

**ACCORDO QUADRO SUI SERVIZI DI PAGAMENTO  
(riservato ai clienti NON qualificati come "Clienti al Dettaglio")**

**TRA:**

Cognome e Nome/Ragione Sociale	Luogo di nascita	Data di nascita
--------------------------------	------------------	-----------------

Residenza/Sede (Via o piazza/n. civico/CAP/Comune/Provincia)	Telefono
--	----------

Documento d'identità (tipo/numero/luogo e data rilascio)	Codice Fiscale
--	----------------

Cognome e Nome/Ragione Sociale	Luogo di nascita	Data di nascita
--------------------------------	------------------	-----------------

Residenza/Sede (Via o piazza/n. civico/CAP/Comune/Provincia)	Telefono
--	----------

Documento d'identità (tipo/numero/luogo e data rilascio)	Codice Fiscale
--	----------------

Cognome e Nome/Ragione Sociale	Luogo di nascita	Data di nascita
--------------------------------	------------------	-----------------

Residenza/Sede (Via o piazza/n. civico/CAP/Comune/Provincia)	Telefono
--	----------

Documento d'identità (tipo/numero/luogo e data rilascio)	Codice Fiscale
--	----------------

**(IL CLIENTE)**

**E**

**UGF Banca S.p.A.** con sede legale in Bologna, Piazza della Costituzione n. 2, capitale sociale euro 904.500.000,00 i.v., numero di iscrizione al registro delle imprese di Bologna, codice fiscale e partita iva 03719580379, iscritta all'albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario UGF Banca iscritto all'albo dei gruppi bancari, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario s.p.a.

**(LA BANCA)**

**NORME GENERALI**

**1. DEFINIZIONI**

1.1 I termini di seguito elencati e utilizzati con la lettera iniziale maiuscola, anche se al plurale, avranno il seguente significato:

“**Allegato**” indica un allegato di questo Contratto.

“**Area dell'Euro**” indica l'insieme degli Stati membri dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, che hanno adottato come propria moneta l'Euro, nonché qualsiasi altro Stato che dovesse di tempo in tempo adottare l'Euro come propria moneta.

“**Articolo**” indica un articolo di questo Contratto.

“**Banca**” indica UGF Banca S.p.A., anche se agisce per il tramite di soggetti terzi.

“**Chiusura della Giornata Operativa**” indica il momento di una Giornata Operativa nel quale è interrotta l'ordinaria attività della Banca, ovvero le ore 16:00 (nelle giornate semifestive tale orario è anticipato alle ore 12:00).

“**Cliente al Dettaglio**” indica i Consumatori, le Micro-Imprese, gli enti senza finalità di lucro e le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale.

“**Cliente Beneficiario**” indica il Cliente quando è destinatario dei fondi oggetto di un'Operazione di Pagamento.

“**Cliente Pagatore**” indica il Cliente quando è il pagatore di un'Operazione di Pagamento e i relativi fondi sono addebitati sul Conto Corrente, sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento proviene dal medesimo soggetto sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento proviene dal beneficiario dello stesso o per il suo tramite.

“**Cliente**” indica la persona fisica o giuridica che non possiede i requisiti per essere qualificata quale Cliente al Dettaglio, titolare del Conto Corrente e parte del Contratto.

“**Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento**” indica: (i) il complesso di norme contenute in questo Contratto che disciplinano l'emissione di uno Strumento di Pagamento e l'erogazione di un Servizio di Pagamento, a debito o credito del Conto Corrente; (ii) i singoli contratti conclusi dal Cliente con la Banca che hanno ad oggetto l'emissione di Strumenti di Pagamento e/o l'erogazione di un Servizio di Pagamento, a debito o credito del Conto Corrente.

“**Consumatore**” indica la persona fisica che ha i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo, 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) o da qualsiasi altra disposizione che dovesse di tempo in tempo modificare o integrare tale articolo.

“**Conto Corrente**” indica il conto corrente bancario intrattenuto dal Cliente presso la Banca ed utilizzato per l'effettuazione delle Operazioni di Pagamento disposte o ricevute dal Cliente e disciplinate dal presente Contratto.

“**Conto di Pagamento**” indica qualsiasi conto detenuto da uno o più utilizzatori presso un Prestatore di Servizi di Pagamento per l'esecuzione di Operazioni di Pagamento.

“**Contratto**” indica il presente contratto insieme al relativo documento di sintesi.

“**D. Lgs.**” indica il decreto legislativo n. 11, del 27 gennaio 2010 (“Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno”), con il quale è stata data attuazione alle disposizioni contenute nella PSD.

“**Data Valuta**” indica la data di riferimento utilizzata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi ai fondi addebitati o accreditati su un Conto di Pagamento.

“**Documento di Sintesi**” indica il documento che costituisce il frontespizio del presente Contratto o delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato, se il relativo contratto è concluso in un momento diverso, e che ne è parte integrante il quale contiene le condizioni economiche applicabili a ciascuna operazione o servizio previsto dal Contratto (ivi espressamente inclusi i Servizi di Pagamento) o dalle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato, se il relativo contratto è concluso in un momento diverso.

“**Euro**” indica la moneta avente corso legale nell'Area dell'Euro.

“**Foglio Informativo**” indica il documento, datato e costantemente aggiornato, contenente informazioni sulla Banca, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche di un'operazione o di un servizio offerto dalla Banca (ivi espressamente inclusi i Servizi di Pagamento), che la Banca è tenuta a mettere disposizione della propria clientela. Nel caso di servizi accessori ad altri servizi offerti dalla Banca, la Banca predisponde un apposito Foglio Informativo relativo al servizio accessorio nel caso tale servizio possa essere commercializzato autonomamente.

“**Giornata Operativa**” indica qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o, se del caso, della filiale interessata, sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla clientela e in cui la Banca può regolare l'Operazione di Pagamento interessata sul sistema interbancario.

“**Identificativo Unico**” indica la combinazione di lettere o di numeri o simboli che il Cliente deve fornire alla Banca per identificare in modo certo il beneficiario di un'Operazione di Pagamento o il suo Conto di Pagamento.

“**Informazioni e Condizioni Obbligatorie**” indica le informazioni e le condizioni che la Banca deve fornire al Cliente prima della sottoscrizione del presente Contratto e, successivamente, ogni volta in cui il Cliente ne faccia richiesta alla Banca con le modalità previste dal presente Contratto.

“**Micro-Impresa**” indica la persona giuridica che possiede i requisiti previsti dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b) della Direttiva 2007/64/CE.

“**Moneta Elettronica**” ha il significato indicato dall'articolo 1 *h-ter* del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (*Testo Unico Bancario*) o da qualsiasi altra disposizione che dovesse di tempo in tempo modificare o integrare tale articolo.

“**Operazione di Pagamento Attiva**” indica l'Operazione di Pagamento disposta dal soggetto pagatore quale, ad esempio, (i) bonifico; (ii) SEPA *Credit Transfer* (SCT); (iii) giroconto (trasferimento di fondi tra conti intestati a persone diverse, ma entrambi intrattenuti presso la stessa banca); (iv) M.Av. (Incasso Mediante Avviso); (v) Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria); (vi) bollettino bancario; (vii) disposizione di pagamento ripetitiva.

“**Operazione di Pagamento Passiva**” indica l'Operazione di Pagamento disposta dal soggetto beneficiario della stessa o per il suo tramite quale, ad esempio, (i) RID; e (ii) SEPA *Direct Debit* (SDD).

“**Operazione di Pagamento**” indica il complesso di attività disposte dal pagatore o dal beneficiario per versare, trasferire o prelevare fondi per il tramite di uno o più Prestatori di Servizi di Pagamento.

“**Orario Limite**” indica gli orari di una qualsiasi Giornata Operativa oltre i quali la Banca può considerare un Ordine di Pagamento come ricevuto nella Giornata Operativa immediatamente successiva a quella in cui tale ordine è effettivamente ricevuto.

“**Ordine di Pagamento**” indica l'istruzione di un pagatore o di un beneficiario a un Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un'Operazione di Pagamento.

“**Prestatore di Servizi di Pagamento**” indica un soggetto autorizzato a prestare Servizi di Pagamento ed effettuare Operazioni di Pagamento, ivi espressamente inclusa la Banca.

“**PSD**” indica la Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno dell'Unione Europea.

“**Regolamento di Banca d'Italia**” indica la Sezione VI (Servizi di Pagamento) del provvedimento di Banca d'Italia, denominato “*Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*” del 29 luglio 2009 come modificato in data 15 febbraio 2010.

“**Servizio di Pagamento**” indica l'attività oggetto delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento.

“**Strumenti di Pagamento**” indica qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca, di cui si avvale il Cliente per dare alla Banca un Ordine di Pagamento.

“**Supporto Durevole**” indica qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui destinate in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

“**Termini Massimi di Esecuzione**” indica i termini previsti dall'Articolo 9.

“**Testo Unico Bancario**” indica il Decreto Legislativo, 1° settembre 1993, n. 385, “*Testo Unico delle leggi in materia bancaria*”.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Il presente Contratto, insieme alle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento, disciplina **termini, condizioni e conseguenti diritti e obblighi del Cliente e della Banca** connessi all'erogazione di uno o più Servizi di Pagamento ed alle Operazioni di Pagamento che - fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 2.2 - soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- anche il **Prestatore di Servizi di Pagamento** dell'altro soggetto coinvolto in un Servizio di Pagamento o in una determinata Operazione di Pagamento (se diverso dalla Banca) è insediato nella Unione Europea, in Islanda, Norvegia, Liechtenstein o in altri paesi identificati di volta in volta;
- il Servizio di Pagamento o l'Operazione di Pagamento sono effettuati in **Euro**, nella **valuta ufficiale** di uno Stato membro della Unione Europea non appartenente alla Area dell'Euro, nella valuta ufficiale di Islanda, Norvegia, Liechtenstein o di altri paesi identificati di volta in volta.

2.2 Le disposizioni contenute nell'Articolo 10 (*Data valuta e disponibilità dei fondi*) si applicano ai Servizi di Pagamento e alle connesse Operazioni di Pagamento disposte o ricevute dal Cliente anche se il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento non è insediato nell'Unione Europea o in Islanda, Norvegia, Liechtenstein.

2.3 Le disposizioni contenute negli Articoli 4 (*Informazioni relative alle Operazioni di Pagamento*) e 21.1 e 21.3 (*Spese*) si applicano a tutti i Servizi di Pagamento e alle connesse Operazioni di Pagamento offerti sul territorio della Repubblica.

## 3. INFORMAZIONI PRELIMINARI E ACCESSIBILITÀ DEL CONTRATTO

### Informazioni e condizioni preliminari

3.1 Il Cliente ha diritto di ricevere in tempo utile e, in ogni caso, prima della conclusione del presente Contratto o delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato, se il relativo contratto è concluso in un momento diverso, le **Informazioni e Condizioni Obbligatorie** previste dall'articolo 4.1.1 della Sezione VI (Servizi di Pagamento) del Regolamento di Banca d'Italia.

3.2 Le Informazioni e Condizioni Obbligatorie sono fornite dalla Banca su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole mediante consegna al Cliente, di uno dei seguenti documenti:

- Documento di Sintesi; o
- copia del presente Contratto idonea alla stipula, il cui frontespizio è costituito dal Documento di Sintesi che, in tal caso, costituisce parte integrante del Contratto stesso.

3.3 Il Cliente prende atto che la Banca è tenuta a mettere a disposizione della propria clientela il Foglio Informativo, nei locali della Banca aperti al pubblico:

### Tecniche di comunicazione a distanza

3.4 Nel caso in cui, su richiesta del Cliente, il Contratto è concluso utilizzando con l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza che non permettono alla Banca di fornire al Cliente, prima della firma del Contratto, le Informazioni e Condizioni Obbligatorie, il Cliente ha il diritto di ricevere tali informazioni su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole immediatamente dopo la conclusione del Contratto o delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato, se il relativo contratto è concluso in un momento diverso.

3.5 Il Cliente prende espressamente atto che il Documento di Sintesi costituisce parte integrante del presente Contratto.

### Accessibilità al Contratto

3.6 Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca - in qualsiasi momento - **copia del presente Contratto** e delle **Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento** ovvero delle **Informazioni e Condizioni Obbligatorie** aggiornate con le condizioni economiche in vigore, che dovranno essere forniti dalla Banca su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole.

### Gratuità

3.7 La Banca deve fornire al Cliente le Informazioni e Condizioni Obbligatorie **a titolo gratuito**.

## 4. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

### Ambito di applicazione

4.1 Le disposizioni contenute nel presente Articolo 4 (Informazioni relative alle Operazioni di Pagamento) di questo Contratto si applicano a qualsiasi Servizio di Pagamento o singola Operazione di Pagamento effettuata nel territorio della Repubblica.

### Informazioni preliminari

4.2 Prima dell'effettuazione di ogni singola Operazione di Pagamento, il Cliente Pagatore:

- ha diritto di richiedere i Termini Massimi di Esecuzione e la quantificazione delle spese per l'effettuazione dell'Operazione di Pagamento interessata e, se del caso, l'indicazione analitica di tali spese; la Banca fornisce al Cliente le predette informazioni, alternativamente, su supporto cartaceo, su altro Supporto Durevole.
- è informato di eventuali spese imposte per l'utilizzo di un determinato Strumento di Pagamento.

### Informazioni che la Banca fornisce al Cliente successivamente all'effettuazione di un'Operazione di Pagamento

4.3 La Banca consegna al Cliente la ricevuta di ogni Operazione di Pagamento addebitata o accreditata sul Conto Corrente. Tale ricevuta è prodotta su supporto cartaceo ovvero su altro Supporto Durevole e può essere inviata al Cliente a mezzo posta oppure consegnata presso la filiale interessata

(a) La Banca, successivamente all'addebito sul Conto Corrente dell'importo di una determinata Operazione di Pagamento fornisce al Cliente Pagatore la relativa ricevuta contenente le seguenti informazioni:

- un riferimento che consenta di individuare l'Operazione di Pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
- l'importo dell'Operazione di Pagamento nella valuta di addebito sul Conto Corrente o in quella utilizzata per l'Ordine di Pagamento;
- l'importo di tutte le spese e degli interessi da corrispondere per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento e, se del caso, l'indicazione analitica di tali spese;
- la Data Valuta dell'addebito dell'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto Corrente;
- unicamente in caso di Operazione di Pagamento effettuata in una valuta diversa dall'Euro, il tasso di cambio utilizzato e l'importo dell'Operazione di Pagamento dopo la conversione valutaria.

- (b) La Banca, successivamente all'accredito sul Conto Corrente dell'importo di una determinata Operazione di Pagamento, fornisce al Cliente Beneficiario la relativa ricevuta contenente le seguenti informazioni:
- un riferimento che consenta di individuare l'Operazione di Pagamento e, se del caso, l'indicazione del pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'Operazione di Pagamento;
  - l'importo dell'Operazione di Pagamento nella valuta di accredito sul Conto Corrente o in quella utilizzata per l'Ordine di Pagamento;
  - l'importo di tutte le spese e degli interessi da corrispondere per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento e, se del caso, l'indicazione analitica di tali spese;
  - la Data Valuta dell'accredito dell'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto Corrente;
  - unicamente in caso di Operazione di Pagamento effettuata in una valuta diversa dall'Euro, il tasso di cambio utilizzato e l'importo dell'Operazione di Pagamento prima della conversione valutaria.
- 5. AUTORIZZAZIONE DI UN'OPERAZIONE DI PAGAMENTO**
- Consenso**
- 5.1 Un'Operazione di Pagamento Attiva è considerata autorizzata se il Cliente Pagatore ha validamente manifestato il proprio consenso mediante la trasmissione di un Ordine di Pagamento, con le modalità previste per l'Operazione di Pagamento Attiva interessata.
- 5.2 Un'Operazione di Pagamento Passiva è considerata autorizzata se il Cliente Pagatore ha validamente manifestato il proprio consenso con le modalità previste per l'Operazione di Pagamento Passiva interessata (ad esempio, delega di pagamento per i R.I.D.).
- 5.3 Il Cliente deve manifestare alla Banca il proprio consenso all'Operazione di Pagamento, o ad una serie di Operazioni di Pagamento, prima che l'operazione, o la prima operazione della serie, sia eseguita.
- Revoca del consenso**
- 5.4 Il Cliente prende atto che, in forza del disposto dell'art. 2, comma 4, lett. b del D.Lgs. ed in deroga all'art. 5, comma 4 del D.Lgs., il proprio consenso non può essere revocato.
- 6. RICEZIONE E REVOCABILITÀ DI UN ORDINE DI PAGAMENTO**
- Ricezione di un Ordine di Pagamento**
- 6.1 Il Cliente deve trasmettere alla Banca un Ordine di Pagamento con le modalità indicate per ciascun Servizio di Pagamento nella tabella dell'Allegato A o, in mancanza, nelle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento.
- 6.2 Un Ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca quando è entrato nella disponibilità della Banca.
- 6.3 Il Cliente prende atto che, se l'Ordine di Pagamento è ricevuto dalla Banca in un giorno diverso da una Giornata Operativa, l'Ordine di Pagamento si intende ricevuto dalla Banca nella prima Giornata Operativa successiva al giorno in cui è effettivamente ricevuto.
- 6.4 Gli Ordini di Pagamento ricevuti dalla Banca in una Giornata Operativa ma dopo l'**Orario Limite** indicato nella tabella dell'Allegato B sono considerati come ricevuti nella Giornata Operativa immediatamente successiva. La Banca può sempre eseguire gli Ordini di Pagamento nella medesima Giornata Lavorativa in cui li ha ricevuti. Se il Cliente e la Banca concordano che un Ordine di Pagamento deve essere eseguito:
- in un giorno determinato;
  - all'esito di un periodo determinato; o
  - in un determinato giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca,
- l'Ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca il giorno convenuto.
- Se il giorno convenuto per ricevere l'Ordine di Pagamento **non coincide con una Giornata Operativa**, l'Ordine di Pagamento si considera ricevuto nella Giornata Operativa immediatamente successiva al giorno convenuto tra il Cliente e la Banca.
- Revoca di un Ordine di Pagamento**
- 6.5 Il Cliente prende atto che, in forza del disposto dell' art. 2, comma 4, lett. b del D. Lgs. ed in deroga all'art. 17 del D.Lgs., non può in alcun caso revocare il proprio ordine di pagamento.
- Comunicazione della revoca di un Ordine di Pagamento**
- 6.6 Un Ordine di Pagamento deve essere revocato con la stessa forma e procedura prevista per la trasmissione del relativo Ordine di Pagamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, nella tabella dell'Allegato A.
- 6.7 In ogni caso, la revoca deve risultare da un **documento cartaceo** firmato dal Cliente o, ove applicabile, deve essere documentata con una **stampa del documento telematico** che conferma la presa in carico della revoca dell'Ordine di Pagamento da parte della Banca. Salvo che sia diversamente previsto nel presente Contratto e/o nelle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato, la revoca dell'Ordine di Pagamento determina l'automatica revoca della relativa Operazione di Pagamento.
- Irrevocabilità di un Ordine di Pagamento**
- 6.8 Il Cliente Pagatore non può revocare validamente un Ordine di Pagamento:
- in caso di **Operazione di Pagamento Passiva, dopo aver comunicato al beneficiario il consenso ad effettuare l'Operazione di Pagamento**;
  - in caso di **addebito diretto, dopo l'Orario Limite** - previsto per la specifica operazione di addebito diretto - della Giornata Operativa precedente il giorno concordato tra Cliente Pagatore e Banca per l'addebito dei fondi;
  - se il Cliente Pagatore e la Banca hanno concordato che l'Ordine di Pagamento sia eseguito in un **giorno determinato**, all'esito di un periodo determinato o il giorno in cui Cliente Pagatore abbia messo i fondi a disposizione della Banca, dopo l'Orario Limite della Giornata Operativa precedente il giorno concordato.
- 7. RIFIUTO DELLA BANCA DI ESEGUIRE UN ORDINE DI PAGAMENTO**
- Ragioni del rifiuto**
- 7.1 La Banca può rifiutare di eseguire un **Ordine di Pagamento autorizzato** se:
- l'Ordine di Pagamento non ha i requisiti previsti dal presente Contratto e dalle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento, incluso il caso in cui sul Conto Corrente non sono disponibili i fondi (comprensivi di eventuali spese) per eseguire l'Ordine di Pagamento;
  - l'esecuzione è contraria a norme nazionali o comunitarie (come ad esempio i casi in cui la Banca è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità);
  - il rifiuto è consentito da norme di legge o regolamentari.
- 7.2 In ogni caso, un Ordine di Pagamento legittimamente rifiutato si considera come non ricevuto dalla Banca.
- 7.3 Il Cliente prende atto che, **se non sono disponibili sul Conto Corrente i fondi** (comprensivi di eventuali spese) per dare corso all'Ordine di Pagamento, la Banca può sospendere l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento e considerarlo ricevuto nella Giornata Operativa in cui saranno disponibili sul Conto Corrente fondi sufficienti per eseguire l'operazione.
- Comunicazione del rifiuto al Cliente**
- 7.4 In caso di rifiuto di un Ordine di Pagamento, la Banca deve comunicare al Cliente, con la modalità previste dalle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, dall'Articolo 25.1 (*Comunicazioni e notifiche indirizzate al Cliente*), con la massima sollecitudine e - in ogni caso - entro i Termini Massimi di Esecuzione dell'Operazione di Pagamento interessati previsti dall'Articolo 9 (*Termini massimi di esecuzione di un'Operazione di Pagamento*), le **seguenti informazioni**:
- l'avvenuto rifiuto di eseguire un Ordine di Pagamento;
  - le motivazioni del rifiuto, a meno che non sussistano ragioni che impongono alla Banca di non portare tali motivazioni a conoscenza del Cliente;
  - ove possibile, la procedura per correggere gli eventuali errori materiali che hanno determinato il rifiuto dell'Ordine di Pagamento.
- 7.5 La Banca non deve comunicare il rifiuto ai sensi del precedente Articolo 7.4 se tale comunicazione è contraria a norme nazionali o comunitarie e nel caso previsto dall'Articolo 7.3.
- 7.6 La Banca può addebitare al Cliente Pagatore le **spese effettivamente sostenute** per notificare il rifiuto giustificato di un Ordine di Pagamento.
- 8. IDENTIFICATIVO UNICO**
- Obbligo del Cliente di fornire alla Banca l'Identificativo Unico**
- 8.1 Il Cliente deve fornire alla Banca - nel momento in cui trasmette un Ordine di Pagamento - l'**Identificativo Unico** dell'Operazione di Pagamento di cui richiede l'esecuzione nella forma indicata nella tabella dell'Allegato C.
- 8.2 La Banca deve eseguire l'Operazione di Pagamento in conformità all'Identificativo Unico fornito dal Cliente.
- 8.3 Se l'Operazione di Pagamento è eseguita in base all'Identificativo Unico fornito dal Cliente, deve essere considerata eseguita a favore del corretto beneficiario.
- 8.4 Se il Cliente fornisce alla Banca **informazioni ulteriori** rispetto all'Identificativo Unico di ciascun Servizio di Pagamento, la Banca non deve verificare le ulteriori informazioni ricevute ed è responsabile unicamente per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento in base all'Identificativo Unico.
- Identificativo Unico inesatto**
- 8.5 Se il Cliente ha fornito alla Banca un Identificativo Unico inesatto, la **Banca non è responsabile** per la mancata esecuzione o per l'esecuzione inesatta dell'Operazione di Pagamento e non si applica l'Articolo 16 (*Operazioni di Pagamento eseguite in modo inesatto o non eseguite*). Tuttavia, in tale caso, la Banca si adopera - per quanto ragionevolmente possibile - per recuperare i fondi trasferiti in modo inesatto.
- 8.6 La Banca può addebitare al Cliente le **spese effettivamente sostenute** per il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto fornito dal Cliente.
- 9. TERMINI MASSIMI DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO**
- Termini Massimi di Esecuzione**
- 9.1 Il Cliente Pagatore ha diritto che l'importo di un'Operazione di Pagamento sia accreditato sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario al più tardi

- entro la Chiusura della Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ha ricevuto l'Ordine di Pagamento in conformità all'Articolo 6 (*Ricezione e revocabilità di un Ordine di Pagamento*).
- 9.2 In deroga al precedente Articolo 9.1, sino al 1° gennaio 2012 la Banca può accreditare l'importo di un'Operazione di Pagamento sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario:
- se tale Operazione di Pagamento è disposta su supporto telematico, al più tardi entro la Chiusura della *terza* Giornata Operativa successiva alla Giornata Operativa in cui la Banca ha ricevuto l'Ordine di Pagamento;
  - se tale Operazione di Pagamento è disposta su supporto cartaceo, al più tardi entro la Chiusura della *quarta* Giornata Operativa successiva alla Giornata Operativa in cui la Banca ha ricevuto l'Ordine di Pagamento.
- 9.3 Il Cliente Beneficiario ha diritto che l'Ordine di Pagamento di un'Operazione di Pagamento Passiva sia trasmesso dalla Banca al Prestatore di Servizi di Pagamento del soggetto pagatore entro la Chiusura della *quarta* Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ha ricevuto l'Ordine di Pagamento. Nel caso di addebiti diretti, la Banca deve trasmettere l'Ordine di Pagamento in tempo utile per effettuare l'Operazione di Pagamento Passiva entro la data di scadenza convenuta tra il Cliente Beneficiario e il soggetto pagatore.
- 9.4 Il Cliente prende espressamente atto che la Banca può sempre eseguire le Operazioni di Pagamento entro un termine più breve dei Termini Massimi di Esecuzione previsti dai precedenti Articoli 9.1, 9.2 e 9.3.
- Versamento di contanti sul Conto Corrente**
- 9.5 Nel caso di versamento di contanti sul Conto Corrente nella valuta in cui il Conto Corrente è denominato, i fondi devono avere Data Valuta ed essere disponibili sul Conto Corrente nella medesima Giornata Operativa in cui sono ricevuti dalla Banca. I fondi si intendono ricevuti dalla Banca secondo quanto previsto dal precedente Articolo 6 (*Ricezione e revocabilità di un Ordine di Pagamento*).
- 9.6 Se il versamento di contanti è effettuato in un giorno diverso da una Giornata Operativa, il versamento si intende ricevuto dalla Banca nella prima Giornata Operativa successiva al giorno in cui sono stati versati i contanti.
- 9.7 I versamenti di contanti effettuati mediante ATM intelligenti o dispositivi simili, dopo le ore 16:00, si considerano ricevuti nella Giornata Operativa successiva a quella dell'effettivo versamento.
- 10. DATA VALUTA E DISPONIBILITÀ DEI FONDI**
- Ambito di applicazione**
- 10.1 Il presente Articolo 10 (*Data valuta e disponibilità dei fondi*) si applica a qualsiasi Operazione di Pagamento disposta o ricevuta dal Cliente tramite un Servizio di Pagamento, anche se il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento non è situato nell'Unione Europea o in Islanda, Norvegia e Liechtenstein.
- 10.2 Il Cliente prende atto che, nonostante quanto precede, il presente Articolo 10 (*Data valuta e disponibilità dei fondi*) non si applica ad operazioni di rettifica di Operazioni di Pagamento eseguite in modo inesatto, non eseguite o non autorizzate.
- Diritti del Cliente Beneficiario**
- 10.3 L'importo di un'Operazione di Pagamento accreditato sul Conto Corrente del Cliente Beneficiario non può avere Data Valuta successiva alla Giornata Operativa in cui i fondi sono accreditati sul conto della Banca.
- 10.4 L'importo di un'Operazione di Pagamento deve essere reso disponibile sul Conto Corrente del Cliente Beneficiario nella medesima Giornata Operativa in cui i fondi sono accreditati sul conto della Banca.
- Diritti del Cliente Pagatore**
- 10.5 L'importo di un'Operazione di Pagamento addebitato sul Conto Corrente del Cliente Pagatore non può avere **Data Valuta** precedente alla Giornata Operativa in cui è effettivamente addebitato.
- 11. STRUMENTI DI PAGAMENTO**
- Obblighi generali della Banca in relazione agli Strumenti di Pagamento**
- 11.1 La Banca:
- deve garantire che i **dispositivi personalizzati** che consentono l'utilizzo di un Servizio di Pagamento siano accessibili unicamente a colui che è abilitato ad utilizzare lo Strumento di Pagamento;
  - non deve inviare al Cliente **Strumenti di Pagamento non richiesti** dal Cliente, tranne se uno Strumento di Pagamento già richiesto dal Cliente deve essere sostituito;
  - deve assicurare che il Cliente abbia sempre a sua disposizione **strumenti adeguati** per (i) effettuare in modo efficace la notifica alla Banca in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato dello Strumento di Pagamento ovvero (ii) richiedere lo sblocco dello Strumento di Pagamento se la Banca ha provveduto a bloccarlo;
  - deve adoperarsi per **impedire qualsiasi uso** dello Strumento di Pagamento dopo che il furto, lo smarrimento, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello Strumento di Pagamento è stato notificato alla Banca.
- 11.2 La Banca è responsabile dei rischi derivanti dalla spedizione di uno Strumento di Pagamento e dei relativi dispositivi personalizzati.
- Obblighi generali del Cliente in relazione agli Strumenti di Pagamento**
- 11.3 Il Cliente deve utilizzare uno Strumento di Pagamento in base ai termini ed alle condizioni del presente Contratto ed alle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato.
- 11.4 Il Cliente, non appena ricevuto uno Strumento di Pagamento e i relativi dispositivi personalizzati, deve immediatamente adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dello Strumento di Pagamento e dei dispositivi personalizzati.
- 12. FURTO, SMARRIMENTO, APPROPRIAZIONE INDEBITA O USO NON AUTORIZZATO DI UNO STRUMENTO DI PAGAMENTO**
- Comunicazione da parte del Cliente di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento**
- 12.1 Il Cliente deve **comunicare, senza indugio**, il furto, lo smarrimento, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento alla Banca o al soggetto terzo dalla stessa designato, con le modalità e secondo la procedura descritta nelle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato o, in mancanza, nel presente Contratto.
- 12.2 Se non previsto nelle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento, **la comunicazione** del furto, dello smarrimento, dell'appropriazione indebita o dell'uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento **si considera ricevuta dalla Banca** e, quindi, opponibile alla stessa, se effettuata:
- telefonicamente, dal momento in cui il Cliente riceve il codice di blocco da parte dell'operatore;
  - personalmente presso una filiale della Banca, dal momento in cui la segnalazione è effettuata;
  - mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma, dalle ore 24.00 del Giornata Operativa di ricezione della comunicazione da parte della Banca
- 12.3 Il Cliente può richiedere alla Banca i giustificativi che provano l'adempimento dell'obbligo di notifica previsto dal precedente Articolo 12.2, per 18 mesi dall'effettuazione della notifica.
- Rimborso di Operazioni di Pagamento effettuate con uno Strumento di Pagamento rubato, smarrito o oggetto di appropriazione indebita o uso non autorizzato**
- 12.4 Il Cliente prende atto che, in forza del disposto dell' art. 2, comma 4, lett. b del D.Lgs. ed in deroga all'art. 12 del D.Lgs., sopporta le perdite derivanti dall'utilizzo dello Strumento di Pagamento senza limitazione alcuna.
- Responsabilità del Cliente Pagatore**
- 12.5 Il Cliente **sopporta tutte le perdite** derivanti da Operazioni di Pagamento non autorizzate e **non ha diritto** di ottenere dalla Banca il **rimborso** dell'importo di tali operazioni se:
- ha agito **fraudolentemente**;
  - non ha adempiuto con **dolo o colpa grave** agli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni:
    - Articoli 11.3 e 11.4 (*Obblighi del Cliente in relazione agli Strumenti di Pagamento*); e
    - Articoli 12.1 e 12.2 (*Comunicazione da parte del Cliente di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento*).
- 13. LIMITI DI UTILIZZO E BLOCCO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO**
- Limiti di utilizzo di Strumenti di Pagamento**
- 13.1 Le Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento possono prevedere **limiti di spesa** per l'effettuazione di Operazioni di Pagamento mediante gli Strumenti di Pagamento.
- Blocco di Strumenti di Pagamento**
- 13.2 La Banca può bloccare uno Strumento di Pagamento se ritiene che sussistano giustificati motivi connessi ad una o più delle seguenti circostanze:
- sicurezza** dello Strumento di Pagamento;
  - sospetto di un **utilizzo non autorizzato o fraudolento** dello Strumento di Pagamento;
  - solo se lo Strumento di Pagamento prevede la concessione di una linea di credito, al verificarsi di un **significativo aumento del rischio** che il Cliente non adempia ai propri obblighi di pagamento.
- 13.3 Quando la Banca ritiene di procedere al blocco di uno Strumento di Pagamento, deve **informarne il Cliente**, ove possibile prima e, in ogni caso, immediatamente dopo il blocco, e deve anche comunicargli le ragioni che lo hanno determinato, a meno che tale comunicazione sia contraria a ragioni di sicurezza o a norme nazionali o comunitarie.
- 13.4 Quando non sussistono più le esigenze che hanno giustificato il blocco, la Banca deve **sbloccare** lo Strumento di Pagamento o, se non è possibile procedere allo sblocco, sostituire lo Strumento di Pagamento bloccato con uno di nuova emissione.
- Comunicazione del blocco di uno Strumento di Pagamento**

- 13.5 La comunicazione al Cliente è effettuata con la modalità previste dall'Articolo 25.1 (*Comunicazioni e notifiche indirizzate al Cliente*) e/o dalle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento.
- 14. DEROGHE PER STRUMENTI DI PAGAMENTO DI BASSO VALORE E MONETA ELETTRONICA**  
**Ambito di applicazione**
- 14.1 Le disposizioni del presente Articolo 14 (*Deroghe per Strumenti di Pagamento di basso valore e Moneta Elettronica*) si applicano, in **deroga alla disciplina ordinaria** prevista per gli Strumenti di Pagamento dal presente Contratto e/o dalle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato, agli Strumenti di Pagamento che:
- consentono esclusivamente di eseguire singole Operazioni di Pagamento per un importo non superiore a **Euro 30,00 (trenta)**,
  - hanno un limite di spesa complessivo pari a **Euro 150,00 (centocinquanta)**;
  - anche se ricaricabili, sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera **Euro 150,00 (centocinquanta)**.
- 14.2 Gli importi di cui al precedente Articolo 14.1:
- sono **raddoppiati** se il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento interessata è insediato in Italia;
  - sono pari ad **Euro 500,00 (cinquecento)** per Strumenti di Pagamento prepagati.
- Deroghe Operative**
- 14.3 Se lo Strumento di Pagamento **non può essere bloccato o non può esserne impedito l'ulteriore utilizzo** in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato:
- il **Cliente non deve effettuare la notifica** prevista dagli Articoli 12.1 e 12.2 (*Comunicazione da parte del Cliente di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento*), e
  - non si applicano:**
    - gli Articoli 11.1(c) e 11.1(d) (*Obblighi generali della Banca in relazione agli Strumenti di Pagamento*), e
    - l'Articolo 12.4 (*Rimborso di Operazioni di Pagamento effettuate con uno Strumento di Pagamento rubato, smarrito o oggetto di appropriazione indebita o uso non autorizzato*).
- 14.4 Se lo Strumento di Pagamento è **utilizzabile in forma anonima** o se, per le caratteristiche dello Strumento di Pagamento, la Banca non può dimostrare che l'Operazione di Pagamento è stata autorizzata:
- la **Banca non è responsabile** per l'effettuazione di Operazioni di Pagamento non autorizzate, e
  - non si applicano:**
    - l'Articolo 12.4 (*Rettifica e rimborso di Operazioni di Pagamento effettuate con uno Strumento di Pagamento rubato, smarrito o oggetto di appropriazione indebita o uso non autorizzato*);
    - l'Articolo 17.1 (*Rettifica e rimborso di Operazioni di Pagamento non autorizzate*).
- 14.5 Se la **mancata esecuzione** di un Ordine di Pagamento **risulta evidente** al Cliente dal contesto in cui il rifiuto interviene, la Banca - in deroga all'Articolo 7.4 (*Notifica del rifiuto al Cliente*) - non deve informare il Cliente del rifiuto di un Ordine di Pagamento.
- 14.6 In deroga all'Articolo 6.6 (*Revoca di un Ordine di Pagamento*), un Ordine di Pagamento non può più essere revocato dopo che il Cliente Pagatore lo ha trasmesso al soggetto beneficiario o ha manifestato al soggetto beneficiario il proprio consenso ad avviare l'Operazione di Pagamento.
- 14.7 In deroga all'Articolo 9 (*Termini massimi di esecuzione di un'Operazione di Pagamento*), il Cliente ha diritto:
- se ha agito quale **Cliente Pagatore**, che l'importo di un'Operazione di Pagamento sia accreditato sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario entro la Chiusura della Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ha ricevuto l'Ordine di Pagamento ai sensi dell'Articolo 6 (*Ricezione e revocabilità di un Ordine di Pagamento*); e
  - se ha agito quale **Cliente Beneficiario** di un'Operazione di Pagamento Passiva, che il relativo Ordine di Pagamento sia trasmesso dalla Banca al Prestatore di Servizi di Pagamento del soggetto pagatore entro la Chiusura della Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ha ricevuto l'Ordine di Pagamento ai sensi dell'Articolo 6 (*Ricezione e revocabilità di un Ordine di Pagamento*).
- Deroghe informative**
- 14.8 In deroga agli Articoli 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 di questo Contratto (*Informazioni e condizioni preliminari*) (*Tecniche di comunicazione a distanza*) e 4.2 (*Informazioni preliminari che la Banca fornisce a richiesta del Cliente*), la Banca può fornire al Cliente un'**informativa semplificata** sia nella fase precedente la sottoscrizione del presente Contratto o delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato, se il relativo contratto è concluso in un momento diverso, sia alle Operazioni di Pagamento poste in essere in esecuzione dei predetti contratti
- 14.9 Il Foglio Informativo e il Documento di Sintesi possono riportare soltanto le informazioni previste nell'Articolo 4.1.1, Sezione VI (Servizi di Pagamento) del Regolamento di Banca d'Italia alle lettere b), c) ed e).
- 14.10 La Banca può proporre al Cliente eventuali modifiche delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato con modalità semplificate rispetto alle modalità previste all'Articolo 23.1 (*Modifiche*) di questo Contratto.
- 14.11 In deroga all'Articolo 4.3 di questo Contratto (*Informazioni che la Banca fornisce al Cliente in relazione a ciascuna Operazione di Pagamento/Informazione periodica*), la Banca deve comunicare o rendere disponibile al Cliente unicamente (i) un riferimento che consenta di individuare l'Operazione di Pagamento, il relativo importo e le spese, (ii) se si tratta di una serie di Operazioni di Pagamento, le informazioni relative all'importo e le spese totali e (iii) se lo Strumento di Pagamento può essere utilizzato in modo anonimo o non consente che la Banca abbia a disposizione alcuna informazione circa le Operazioni di Pagamento effettuate, l'importo dei fondi residui.
- Moneta Elettronica**
- 14.12 Se le modalità di funzionamento del circuito di **Moneta Elettronica** consentono alla Banca di congelare il relativo conto o di bloccare lo Strumento di Pagamento e lo Strumento di Pagamento ha un limite di avvaloramento non superiore a **Euro 500,00 (cinquecento)**, non si applicano l'Articolo 17 (*Operazioni di Pagamento non autorizzate*) e gli Articoli 12.4 e 12.5 (*Rettifica e rimborso di Operazioni di Pagamento effettuate con uno Strumento di Pagamento rubato, smarrito o oggetto di appropriazione indebita o uso non autorizzato*).
- 15. COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE O ESEGUITE IN MODO INESATTO**  
**Termine per la comunicazione alla Banca**
- 15.1 Il Cliente ha diritto che un'Operazione di Pagamento sia rettificata se comunica alla Banca che:
- l'Operazione di Pagamento è stata **eseguita in modo inesatto**; o
  - l'Operazione di Pagamento **non è stata autorizzata** ai sensi dell'Articolo 5 (*Autorizzazione di un'Operazione di Pagamento*), non appena venutone a conoscenza e - in ogni caso - **entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi** decorrenti dalla data di addebito o accredito, a seconda del caso, dell'importo dell'operazione contestata sul Conto Corrente.
- 15.2 Il Cliente deve comunicare alla Banca che un'Operazione di Pagamento **non è stata addebitata o accreditata sul Conto Corrente** non appena venutone a conoscenza e - in ogni caso - **entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi** decorrenti dalla data concordata con la Banca per l'esecuzione o dalla data di trasmissione alla Banca dell'Ordine di Pagamento.
- 15.3 Il Cliente può richiedere la rettifica dell'Operazione di Pagamento contestata **anche dopo il termine di 6 (sei) mesi** previsto dai precedenti Articoli 15.1 e 15.2 se la Banca non ha messo a disposizione del Cliente le informazioni relative all'Operazione di Pagamento contestata.
- Comunicazione alla Banca**
- 15.4 Il Cliente deve effettuare la comunicazione alla Banca prevista dai precedenti Articoli 15.1 e 15.2 con le modalità previste dalle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, dall'Articolo 0 (*Comunicazioni e notifiche indirizzate alla Banca*).
- 16. OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE IN MODO INESATTO O NON ESEGUITE**  
**Operazioni di Pagamento eseguite in modo inesatto o non eseguite**
- 16.1 Il Cliente prende atto che, in forza del disposto dell' art. 2, comma 4, lett. b del D.Lgs. ed in deroga agli artt. 25 e 10 del D.Lgs., la Banca non è responsabile per l'eventuale mancata o inesatta esecuzione delle operazioni di pagamento e non è gravata da alcun onere probatorio al riguardo.
- 17. OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE**  
**Rimborso di Operazioni di Pagamento non autorizzate**
- 17.1 Fatte salve le ipotesi previste dal precedente Articolo 12.4 (*Rimborso di Operazioni di Pagamento effettuate con uno Strumento di Pagamento rubato, smarrito o oggetto di appropriazione indebita o uso non autorizzato*) e la responsabilità del Cliente prevista dal precedente Articolo 12.5 (*Responsabilità del Cliente Pagatore per Operazioni di Pagamento non autorizzate*), il Cliente ha diritto che **la Banca**, senza indugio, **rimborsi** l'importo dell'Operazione di Pagamento non autorizzata ai sensi dell'Articolo 5 (*Autorizzazione di un'Operazione di Pagamento*), riportando il Conto Corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita.
- 17.2 Il Cliente **non ha diritto al rimborso** di un'Operazione di Pagamento non autorizzata se non effettua la comunicazione prevista dall'Articolo 15 (*Comunicazione di Operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto*) nei termini ivi previsti.
- Onere della prova**
- 17.3 Il Cliente prende atto che, in forza del disposto dell' art. 2, comma 4, lett. b del D.Lgs. ed in deroga all'art. 10 del D.Lgs., la prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento non grava sulla Banca e che l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento è di per sé sufficiente a dimostrare che l'operazione è stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo.
- Sospensione del rimborso**
- 17.4 La Banca, se ha il motivato sospetto che il Cliente abbia agito fraudolentemente, può **sospendere** le operazioni di rimborso previste dal precedente Articolo 17.1 (*Rimborso di Operazioni di Pagamento non autorizzate*) dandone immediata comunicazione al Cliente.

- Restituzione del rimborso**
- 17.5 Il Cliente prende atto che la Banca, anche se ha effettuato il rimborso previsto dal precedente Articolo 17.1 (*Rimborso di Operazioni di Pagamento non autorizzate*), può provare - in un momento successivo - che l'**Operazione di Pagamento** contestata era stata **debitamente autorizzata** dal Cliente. In tal caso, il **Cliente ha l'obbligo di restituire** senza indugio alla Banca qualsiasi importo rimborsato dalla Banca in relazione all'Operazione di Pagamento contestata.
- 18. RIMBORSO AL CLIENTE PAGATORE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO PASSIVE DIRITTI DEL CLIENTE PAGATORE**
- 18.1 Il Cliente prende atto che, in forza del disposto dell' art. 2, comma 4, lett. b del D.Lgs. ed in deroga agli art. 13 e 14 del D.Lgs., la Banca non procederà ai rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite.
- 19. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ**
- 19.1 Il Cliente prende atto che la **responsabilità della Banca** ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Contratto e delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento è **esclusa** se dipendente da caso fortuito, causa di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale della Banca) ovvero dall'adempimento di obblighi ad essa imposti da norme di legge nazionali o comunitari (ivi espressamente inclusi i casi in cui la Banca è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità).
- 20. VALUTA**
- 20.1 Le Operazioni di Pagamento sono effettuate nella valuta di denominazione del Conto Corrente.
- 21. SPESE**
- 21.1 Il Cliente prende atto che, in forza del disposto dell'art. 2, comma 4, lett. b del D.Lgs. ed in deroga all'art. 3 comma 1 del D.Lgs, la Banca può addebitare al Cliente le spese per l'adozione di misure preventive o correttive ai sensi del presente Contratto o delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato.
- 21.2 La Banca può **addebitare** al Cliente le **spese sostenute** per:
- (a) **rifiuto di un Ordine di Pagamento** ai sensi dell'Articolo 7.6;
- (b) il **recupero dei fondi** trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto ai sensi dell'Articolo 8.6.
- 21.3 La Banca può addebitare al Cliente le **spese per informazioni richieste** dal Cliente **con frequenza maggiore** di quella prevista dal presente Contratto o dalle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato o **informazioni supplementari** ovvero richieste dal Cliente **con strumenti di comunicazione diversi** da quelli previsti dal presente Contratto o dalle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato.
- 21.4 Il Cliente ha diritto di **conoscere in anticipo** tutte le spese dovute in relazione ad un determinato Servizio di Pagamento ed alle Operazioni di Pagamento ad esso connesse, incluse le spese di eventuali intermediari e, se del caso, la relativa indicazione analitica.
- 21.5 Le spese applicate ai Servizi di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Contratto o delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato devono essere (i) adeguate al servizio reso dalla Banca e (ii) coerenti con i costi effettivamente sostenuti dalla Banca.
- 21.6 La Banca deve trasferire l'intero importo di un'Operazione di Pagamento **senza trattenere spese** sull'importo trasferito. Tuttavia, nelle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento può essere convenuto che la Banca trattiene le proprie spese prima di accreditare l'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto Corrente del Cliente Beneficiario.
- 21.7 Se dall'importo trasferito sono state trattenute spese diverse da quelle previste precedente Articolo 21.6, la Banca ed il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto coinvolto nell'Operazione di Pagamento assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, che il pagatore e il beneficiario ricevano l'intero importo dell'Operazione di Pagamento.
- 21.8 Se un'Operazione di Pagamento **non comporta conversioni valutarie**, la Banca può addebitare al Cliente le spese applicate dalla Banca stessa, con l'esclusione delle spese di competenza dell'altro soggetto, beneficiario o pagatore, a seconda del caso.
- 21.9 Le commissioni applicate alle Operazioni di Pagamento devono essere oggetto di **analitica rendicontazione**.
- 21.10 Nel caso di Operazioni di Pagamento relative all'accredito di somme per **pensioni o salari** la Banca ha la facoltà di non applicare alcuna commissione.
- 22. MODIFICHE DEL CONTRATTO**
- Modalità**
- 22.1 Qualsiasi modifica delle disposizioni contenute nel presente Contratto, ivi incluso il relativo Documento di Sintesi, e/o delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento (ivi espressamente incluso il relativo Documento di Sintesi), e/o delle Informazioni e Condizioni Obbligatorie deve essere **proposta dalla Banca al Cliente**:
- (a) Mediante comunicazione scritta su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole contenente la formula "*Proposta di modifica del contratto*";
- (b) almeno **2 (due) mesi** prima della data prevista per l'entrata in vigore delle modifiche.
- 22.2 Il Cliente che **non intende accettare le modifiche** proposte dalla Banca in conformità al precedente Articolo 22.1:
- (a) deve **notificare** alla Banca la mancata accettazione delle modifiche proposte **entro la data di entrata in vigore delle modifiche stesse**, e
- (b) ha il **diritto di recedere** dal rapporto disciplinato dal presente Contratto e/o dalle Condizioni per l'Erogazione di un Servizio di Pagamento, a seconda del caso, **entro 2 (due) mesi** dalla data di entrata in vigore delle modifiche senza alcun addebito di spesa.
- 22.3 Le modifiche proposte al Cliente in conformità al precedente Articolo 22.1, in **assenza di espreso rifiuto** delle stesse, comunicato alla Banca nei termini e con le modalità previste dal precedente Articolo 22.2, si intendono **accettate dal Cliente**.
- 22.4 In deroga al presente Articolo 22, in caso di modifiche riguardanti una struttura di prezzo per la quale non è possibile identificare in modo specifico le componenti di costo riguardanti uno o più Servizi di Pagamento o una o più Operazioni di Pagamento, si applica la disciplina contenuta nelle "Norme che regolano il contratto di conto corrente e servizi connessi" del contratto di conto corrente.
- Modifiche dei tassi di interesse o di cambio**
- 22.5 Il Cliente prende atto che la Banca può applicare senza preavviso e con effetto immediato ai Servizi di Pagamento modifiche dei **tassi d'interesse o di cambio più favorevoli al Cliente** rispetto a quelli concordati o applicati in precedenza.
- 22.6 Il Cliente prende atto che la Banca può applicare senza preavviso e con effetto immediato ai Servizi di Pagamento modifiche dei **tassi d'interesse o di cambio, in senso sfavorevole al Cliente**, se tali modifiche sono conseguenza della variazione del tasso di interesse o di cambio di riferimento convenuto nel presente Contratto e/o nelle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento interessato.
- 22.7 Il Cliente è informato dalla Banca delle modifiche del tasso di interesse tempestivamente.
- 23. RECESSO**
- Recesso del Cliente**
- 23.1 Il Cliente ha il diritto di recedere dal presente Contratto e/o dalle singole Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento con un preavviso di 7 giorni, senza che siano applicabili **penalità o spese di chiusura**.
- Recesso della Banca**
- 23.2 La Banca ha il diritto di recedere dal presente Contratto e/o dalle singole Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento con un preavviso di almeno 2 mesi, **senza alcun onere per il Cliente**. Il preavviso deve essere comunicato al Cliente per iscritto su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole.
- 23.3 Se sussiste un **giustificato motivo**, la Banca può recedere dal presente Contratto e dalle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento **senza preavviso e con effetto immediato**, dandone pronta comunicazione al Cliente.
- 23.4 E' considerato quale "**giustificato motivo**" di recesso della Banca il ricorrere di situazioni che rientrano nell'ambito di norme nazionali o comunitarie in materia di riciclaggio di capitali, finanziamento del terrorismo, mirate al congelamento di fondi o riguardanti l'adozione di misure specifiche previste per la prevenzione di reati e le relative indagini. Resta espressamente inteso che l'identificazione delle predette fattispecie non esclude altre e diverse ipotesi di "giustificato motivo".
- Spese periodiche**
- 23.5 In caso di recesso, il Cliente deve pagare le **spese fatturate periodicamente** in misura proporzionale al periodo di tempo precedente il recesso. Pertanto, se il Cliente ha pagato in anticipo più di quanto dovuto, ha diritto di ricevere dalla Banca il rimborso delle spese pagate in eccesso.
- Effetti del recesso**
- 23.6 Il recesso del Cliente o della Banca dal presente Contratto si intende **esercitato anche per tutte le Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento**, anche se concluse in un momento diverso rispetto al Contratto.
- 23.7 La **cessazione per qualsiasi motivo del rapporto di Conto Corrente** comporta il contestuale scioglimento del presente Contratto e di tutte le Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento.
- 24. RECLAMI, ESPOSTI E RICORSI STRAGIUDIZIALI**
- Reclami**
- 24.1 Il Cliente può rivolgersi all'"**Ufficio Reclami**" della Banca presentando un reclamo per ogni contestazioni relativa Servizi di Pagamento e/o Operazioni di Pagamento.
- 24.2 Se la Banca non risponde al reclamo presentato dal Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla relativa ricezione dal parte dell'"**Ufficio Reclami**", ovvero se il Cliente non è soddisfatto dell'esito del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (costituito con deliberazione del CICR del 29 luglio 2008 e Regolamento di Banca d'Italia del 18 giugno 2009), qualora ricorrano i presupposti per la presentazione del ricorso previsti dal "**Regolamento**" di tale organismo.
- Esposti**
- 24.3 Il Cliente può presentare un esposto a **Banca d'Italia** se riscontra violazioni della Banca delle norme relative ai Servizi di Pagamento o all'esecuzione di Operazioni di Pagamento
- 24.4 Il Cliente prende atto che, in caso di grave inosservanza di determinati obblighi previsti dal presente Contratto, alla Banca e ai suoi dipendenti posso essere applicate sanzioni pecuniarie da un minimo di Euro 10.000 ad un massimo di euro 200.000.
- Ricorsi stragiudiziali**
- 24.5 Per la risoluzione stragiudiziale di controversie tra la Banca e il Cliente relativamente ai Servizi di Pagamento ed alle Operazioni di Pagamento, il Cliente può presentare

- ricorso all'**Arbitro Bancario Finanziario** qualora ricorrano i presupposti per la presentazione di tale ricorso previsti dal "*Regolamento*" di tale organismo.
- 24.6 Il Cliente prende atto che il "*Regolamento*" dell'Arbitro Bancario Finanziario è a disposizione del Cliente presso le filiali della Banca.
- Ricorso all'autorità giudiziaria**
- 24.7 Il Cliente può ricorrere all'**autorità giudiziaria** anche se ha già proposto un esposto o un ricorso stragiudiziale. Il Cliente prende atto che, nel caso in cui presenti un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, può ricorrere all'autorità giudiziaria solo dopo che il procedimento stragiudiziale è esaurito.
- 25. COMUNICAZIONI E NOTIFICHE**
- Comunicazioni e notifiche indirizzate alla Banca**  
Tutte le comunicazioni e notifiche indirizzate alla Banca devono essere effettuate per iscritto ed indirizzate alla Filiale o presentate allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.
- Comunicazioni e notifiche indirizzate al Cliente**
- 25.1 Tutte le **comunicazioni e notifiche indirizzate al Cliente devono essere effettuate a mezzo posta all'indirizzo comunicato dal Cliente** alla Banca ovvero, qualora il Cliente si avvalga di servizi messi a disposizione dalla Banca per via telematica e abbia optato per tale forma di comunicazione, secondo le modalità di comunicazione e notifica previste per il servizio telematico.
- 26. RINVIO**  
Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato nel presente accordo, e per quanto non incompatibili, continueranno ad applicarsi ai singoli Servizi di Pagamento, le previsioni contenute nei singoli contratti conclusi dal Cliente con la Banca che hanno ad oggetto l'emissione di Strumenti di Pagamento e/o l'erogazione di un Servizio di Pagamento, a debito o credito del Conto Corrente.
- 27. DURATA**
- 27.1 il presente contratto e le condizioni per l'erogazione del servizio di pagamento, salvo che sia diversamente previsto nella relativa disciplina specifica, sono sottoscritti a tempo indeterminato.
- 28. LINGUA**  
Il presente Contratto e delle Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento, nonché le comunicazioni tra la Banca e il Cliente, sono redatti in lingua italiana.
- 29. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**
- 29.1 Il presente Contratto è regolato e deve essere interpretato secondo le leggi della Repubblica Italiana.
- 29.2 Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti regolati nei paragrafi che seguono, il Foro competente per le azioni proposte dal Cliente è quello della sede legale della Banca o, in alternativa, quello della filiale presso cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. La Banca ha invece facoltà di agire nei confronti del Cliente, a sua insindacabile scelta, anche in uno qualsiasi dei fori previsti dalla legge, nonché nel foro nella cui circoscrizione si trova la filiale della Banca presso la quale è costituito il rapporto, come pure in uno qualsiasi dei seguenti fori: Ravenna, Reggio Emilia, Modena e La Spezia. La presente clausola non si applica nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo).

## SERVIZI DI PAGAMENTO - SEZIONE I - Operazioni di Pagamento Attive

La Sezione I di questo Contratto disciplina, per quanto non previsto in precedenza, le Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento relative alle seguenti Operazioni di Pagamento Attive:

- (a) **Bonifici e SEPA Credit Transfer (SCT);**  
(b) **Ricevuta bancaria (RI.BA.);**  
(c) **Pagamento mediante avviso (M.Av) e bollettino bancario.**
- 1. BONIFICI**
- Descrizione del Servizio**  
**Bonifico**
- 1.1 Il bonifico è un Servizio di Pagamento con cui un Cliente Pagatore esegue un'**Operazione di Pagamento Attiva** per trasferire una somma di denaro ad un altro soggetto beneficiario.
- 1.2 L'Ordine di Pagamento relativo al bonifico può essere presentato dal Cliente Pagatore presso gli **sportelli della Banca** o, se il Cliente Pagatore usufruisce del relativo servizio, anche attraverso gli **altri canali della Banca** (ad esempio Internet Banking, ATM).
- 1.3 Il **beneficiario** del bonifico deve essere indicato unicamente attraverso l'**Identificativo Unico**, così come previsto dall'Articolo 8 del presente Accordo Quadro, nella forma indicata per il bonifico nella tabella dell'Allegato C.
- 1.4 Le provviste necessarie per l'esecuzione del bonifico possono essere consegnate direttamente in **contanti** presso lo sportello della Banca ovvero possono essere messe a disposizione della Banca consentendo l'**addebito del Conto Corrente** del Cliente Pagatore della corrispondente somma oggetto dell'Operazione di Pagamento.
- Invio dell'Ordine di Pagamento - Consenso**
- 1.5 L'esecuzione del bonifico è **autorizzata** dal Cliente Pagatore (in conformità a quanto previsto dall'Articolo 5.1 del presente Accordo Quadro mediante trasmissione alla Banca dell'**Ordine di Pagamento** con le modalità previste nell'Allegato A.
- Orario Limite**
- 1.6 L'Ordine di Pagamento deve essere **ricevuto** dalla Banca in una Giornata Operativa **entro l'Orario Limite** ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 6 del presente Accordo Quadro e nella tabella di cui all'Allegato B.
- Data Valuta**
- 1.7 La Data Valuta di addebito o accredito dell'importo oggetto del bonifico deve essere riconosciuta al Cliente ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 10 del presente Accordo Quadro.
- SEPA Credit Transfer (SCT)**
- 1.8 Il SEPA Credit Transfer (SCT) è un Servizio di Pagamento simile al bonifico con cui il Cliente Pagatore può eseguire un'**Operazione di Pagamento Attiva** per trasferire una somma di denaro ad un altro soggetto beneficiario. Il servizio è utilizzabile dal Cliente a condizione che il Prestatore di Servizi di Pagamento del soggetto beneficiario dell'Operazione di Pagamento aderisca al **SEPA Credit Transfer Scheme**. Il **SEPA Credit Transfer (SCT)** può essere utilizzato per effettuare Operazioni di Pagamento singole e di massa (*bulk payments*) di qualunque importo.
- 1.9 Il Cliente che intende eseguire un SEPA Credit Transfer (SCT) deve indicare l'**Identificativo Unico** del **beneficiario** così come previsto all'Articolo 8 del presente Accordo Quadro nella forma indicata per il SEPA Credit Transfer (SCT) nella tabella dell'Allegato C. Identificativo Unico e **BIC** devono essere indicati anche per operazioni che si svolgono all'interno del territorio della Repubblica Italiana.
- 1.10 Alle Operazioni di Pagamento eseguite attraverso SEPA Credit Transfer (SCT) si applicano, ove compatibili, le previsioni relative ai bonifici contenute dall'Articolo 1.2 all'Articolo 1.7 di questa Sezione.
- 2. RICEVUTA BANCARIA (RI.BA.)**
- Descrizione del Servizio**
- 2.1 La RI.BA è un Servizio di Pagamento con cui il soggetto beneficiario deposita presso il proprio Prestatore di Servizi di Pagamento un **ordine all'incasso** per ottenere l'accredito di una somma sul proprio conto corrente. Il Prestatore di Servizi di Pagamento del soggetto beneficiario (banca assuntrice) trasmette l'ordine all'incasso relativo alla RI.BA. alla banca domiciliataria della RI.BA (banca pagatrice), la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al soggetto debitore.
- 2.2 L'Ordine di Pagamento relativo alla RI.BA deve essere depositato dal Cliente Pagatore presso gli **sportelli della Banca** o, per i Clienti che usufruiscono del relativo servizio, anche attraverso gli **altri canali** della Banca (ad esempio Internet Banking).
- Invio dell'Ordine di Pagamento - Consenso**
- 2.3 L'esecuzione della RI.BA. è autorizzata dal Cliente Pagatore (in conformità a quanto previsto dall'Articolo 5.1 del presente Accordo Quadro mediante trasmissione alla Banca dell'**Ordine di Pagamento** relativo alla RI.BA. con le modalità previste nell'Allegato A.
- Orario Limite**
- 2.4 L'Ordine di Pagamento deve essere **ricevuto** dalla Banca in una Giornata Operativa entro l'Orario Limite ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 6 del presente Accordo Quadro e nella tabella di cui all'Allegato B.
- Identificativo Unico**
- 2.5 Il Cliente Pagatore deve fornire l'**Identificativo Unico** dell'Operazione di Pagamento RI.BA., così come previsto dall'Articolo 8 del presente Accordo Quadro nella forma indicata per la RI.BA. nella tabella dell'Allegato C.
- Data Valuta**
- 2.6 La Data Valuta di addebito dell'importo oggetto della RI.BA deve essere riconosciuta al Cliente Pagatore ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 10 del presente Accordo Quadro.
- 3. PAGAMENTO MEDIANTE AVVISO (M.AV) E BOLLETTINO BANCARIO**
- 3.1 Il **pagamento mediante avviso (M.AV)** è un Servizio di Pagamento con cui il soggetto beneficiario incarica il proprio Prestatore di Servizi di Pagamento di incassare un credito che vanta nei confronti di un altro soggetto. Il Prestatore di Servizi di Pagamento del soggetto beneficiario (banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al Cliente Pagatore. Il pagamento da parte del Cliente Pagatore può essere effettuato presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, anche presso gli uffici postali.
- 3.2 Il **bollettino bancario** è un Servizio di Pagamento del tutto simile al M.AV con la sola differenza che il bollettino bancario è inviato al Cliente Pagatore direttamente

dal soggetto beneficiario. Il soggetto beneficiario ne gestisce il relativo rapporto e deve provvedere a compilare integralmente il bollettino bancario con le indicazioni dell'Identificativo Unico così come previsto all'Articolo 8 del presente Accordo Quadro nella forma indicata per il M.AV. nella tabella dell'Allegato C e procedere alla codificazione con premarcatura in "OCRB" o "Bar-Code PDF 417".

**Invio dell'Ordine di Pagamento - Consenso**

3.3 L'esecuzione del pagamento M.AV. è autorizzata dal Cliente Pagatore (in conformità a quanto previsto dall'Articolo 5.1 del presente Accordo Quadro mediante trasmissione alla Banca dell'Ordine di Pagamento M.AV. o bollettino bancario con le modalità previste nell'Allegato A.

**Orario Limite**

3.4 L'Ordine di Pagamento relativo al M.AV. o al bollettino bancario deve essere **ricevuto** dalla Banca in una Giornata Operativa entro l'Orario Limite ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 6 del presente Accordo Quadro e nella tabella di cui all'Allegato B.

**Data Valuta**

3.5 La Data Valuta di addebito dell'importo oggetto del M.AV. o del bollettino bancario deve essere riconosciuta al Cliente ai sensi dei quanto previsto dall'Articolo 10 del presente Accordo Quadro.

**SEZIONE II - Operazioni di Pagamento Passive**

La Sezione II di questo Contratto disciplina, per quanto non previsto precedentemente, le Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento alle seguenti Operazioni di Pagamento Passive: Rapporti Interbancari Diretti (R.I.D.) e SEPA Direct Debit (SDD);

**4. RAPPORTI INTERBANCARI DIRETTI (R.I.D.) E SEPA DIRECT DEBIT (SDD)**

4.1 Il R.I.D. è un Servizio di Pagamento con cui il soggetto beneficiario impartisce al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento l'incarico di addebitare l'importo indicato nel R.I.D. sul Conto Corrente del Cliente Pagatore.

**Consenso**

4.2 Il Cliente Pagatore, autorizza la Banca ad addebitare il R.I.D. sul proprio Conto Corrente mediante **delega** sottoscritta e consegnata direttamente al soggetto beneficiario, ovvero alla Banca.

**Data Valuta**

4.3 La Data Valuta di addebito dell'importo oggetto del R.I.D. deve essere applicata al Cliente Pagatore ai sensi dei quanto previsto dall'Articolo 10 del presente Accordo Quadro.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente



\_\_\_\_\_  
Firma della Banca

**Dichiaro/iamo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del Codice Civile, di approvare specificatamente le seguenti condizioni contrattuali:**

Articolo 5.4 (Revoca del consenso) Articolo 6.6 e 6.7 (Revoca di un Ordine di Pagamento); Articoli 7.1 7.2 e 7.3 (Rifiuto della Banca di eseguire un Ordine di Pagamento); Articoli 8.4 e 8.5 (Obbligo del Cliente di fornire alla Banca l'Identificativo Unico); Articoli 12.1 e 12.2 (Comunicazione da parte del Cliente di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato di Strumento di Pagamento); Articolo 12.4 (Rimborso di Operazioni di Pagamento effettuate con uno Strumento di Pagamento rubato, smarrito o oggetto di appropriazione indebita o uso non autorizzato); Articolo 12.5 (Responsabilità del Cliente Pagatore); Articoli 15.1 15.2 e 15.3 (Termine per la comunicazione alla Banca); Articolo 16 (Operazioni di pagamento eseguite in modo inesatto o non eseguite); Articolo 17.2 (Rimborso di Operazioni di Pagamento non autorizzate); Art. 17.3 (Onere della prova); Articolo 18 (Rimborso al cliente pagatore di operazioni di pagamento passive); Articolo 19 (Esclusione di responsabilità); Articolo 21.1 (Spese); Articolo 22 (Modifiche del Contratto) e, in particolare, l'Articolo 22.6 (Modifiche dei tassi di interesse e dei tassi di cambio); Articoli 23.2 23.3 e 23.4 (Recesso della Banca); Articoli 23.6 e 23.7 (Effetti del recesso); Articolo 25 (Comunicazioni e notifiche); Articolo 29 (Legge applicabile e foro competente).

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

**Dichiaro/iamo di aver ricevuto copia integrale del presente contratto, il tutto redatto su n. 4 pagine inscindibilmente unite tra loro con l'apposizione di punto metallico e costituenti un unico documento unitario di più pagine riferibile al cliente nel suo intero contenuto. Dichiaro/iamo, inoltre, di aver ricevuto gli Allegati A, B e C ed il documento di sintesi che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.**

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

**Attesto/iamo di avere ricevuto copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula a titolo di informativa precontrattuale.**

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

**SPAZIO RISERVATO ALLA FILIALE**

Firme assunte da \_\_\_\_\_, dopo identificazione dei firmatari e assolvimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007 e successivi aggiornamenti).

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(Firma)